



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16

del Consiglio comunale

Protocollo n. 21868/2012

Oggetto: D.LGS. 14 MARZO 2011 N. 23 E DECRETO 6 DICEMBRE 2011 N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 214. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL TRIBUTO E APPROVAZIONE ALIQUOTE.

Il giorno 15.02.2012 ad ore 18.05 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Pegoretti Renato presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Pegoretti Renato**

sindaco **Andreatta Alessandro**

consiglieri **Aliberti Salvatore**

Armellini Fabio

Bertuol Gianfranco

Bornancin Daniele Maurizio

Bungaro Corrado

Calza Roberta

Carlin Silvio

Coppola Lucia

De Stefano Guido

Di Camillo Ivana

Assenti: consiglieri **Angeli Eleonora**

Bridi Vittorio

Cia Claudio

Coradello Antonio

Dal Rì Paolo

de Eccher Manfred

Frachetti Piergiorgio

Franceschini Marco

Franzoia Mariachiara

Giugni Giovanna

Maestranzi Dario

Micheli Franco

Patton Marco

Pedrini Silvano

Pedrotti Anna

Pedrotti Clemente

Ducati Massimo

Fontana Flavia

Gerosa Francesca

Giuliani Bruna

Giuliano Nicola

Maffioletti Gabriella

Pisoni Luca

Porta Francesco

Purin Ruggero

Robol Andrea

Salizzoni Alberto

Salvati Nicola

Santini Flavio

Scaffi Giovanni

Serra Paolo

Zanlucchi Paolo

Manuali Giorgio

Merler Andrea

Piffer Giorgio

Tomasi Marco

Trainotti Luca

Villotti Claudio

e pertanto complessivamente presenti n. 32, assenti n. 18, componenti del Consiglio.

Presenti: assessori **Castelli Paolo**

Condini Fabiano

Assenti: assessori **Gilmozzi Italo**

Maestri Lucia

Plotegher Violetta

Marchesi Michelangelo

Biasioli Paolo

Tomasi Renato

Assume la presidenza il signor Pegoretti Renato.

Partecipa il Segretario generale dott.ssa Ambrosi Cecilia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Patton Marco e Porta Francesco

Consigliere designato: Pedrotti Clemente

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2012/46 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e di ragioneria, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, dell'art. 17, comma 27, della L.R. 23.10.1998 n. 10 e dell'art. 12 del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122, allegati alla presente deliberazione;

premesso che gli articoli 7, 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, istituiscono una nuova fattispecie impositiva, denominata imposta municipale propria, in acronimo I.M.U.P., a partire dall'anno 2014, che sostituisce l'imposta comunale sugli immobili, nota come I.C.I., introdotta e disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;

richiamato l'art. 13 del Decreto 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22.12.2011 n. 214, il quale anticipa i termini di entrata in vigore del nuovo tributo all'1 gennaio 2012 e ne disciplina l'applicazione sperimentale dall'anno 2012 fino al 2014;

rilevato che, in analogia a quanto disposto dalla previgente fattispecie impositiva, presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, compresi quelli strumentali allo svolgimento di attività agricole, per la cui definizione la legge stessa rinvia all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, mentre la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs. n. 504/1992, cui sono applicati i coefficienti ed i moltiplicatori previsti dalla legge;

atteso che le aliquote per il calcolo dell'imposta e le eventuali detrazioni, ove non previste per legge, sono approvate annualmente dal Consiglio comunale con deliberazione adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e che, in carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l'anno precedente;

ritenuto di esercitare la facoltà di cui all'art. 13, comma 10, del Decreto 201/2011, da applicarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996 n. 662 e, dunque, di garantire l'applicazione dell'aliquota per abitazione principale e della relativa detrazione all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

dato atto che le modalità di riscossione e di versamento del tributo sono quelle previste o consentite dalla legge e che i versamenti d'imposta sono effettuati obbligatoriamente ed esclusivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 12, del Decreto 201/2011, attraverso il modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241;

ritenuto che, allo scopo di agevolare i contribuenti e di attenuare l'impatto del prelievo sul bilancio delle famiglie e delle imprese, l'imposta complessivamente dovuta venga versata di norma in due soluzioni, rispettivamente dall'1 al 16 giugno e dall'1 al 16 dicembre, rinunciando dunque alla possibilità, consentita dalla legge, di fissare un'unica scadenza al 16 giugno di ciascun anno e non più, come previsto dalla previgente normativa, al 16 dicembre;

stabilito che, per agevolare i contribuenti nell'assolvimento dei loro obblighi, per limitare il rischio di evasione o di elusione e per facilitare l'attività di controllo, il Comune di Trento persegue l'invio a domicilio, preferibilmente con modalità telematiche, del calcolo con l'imposta dovuta e costruisce inoltre, per le medesime ragioni, un'anagrafe degli utilizzi e degli utilizzatori degli immobili, anche richiedendo informazioni da parte dei contribuenti ed integrando le basi di dati proprie o delle quali acquisisca la disponibilità;

considerato opportuno, ai sensi dell'articolo 17, comma 88, della Legge 15 maggio 1997 n. 127, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, che i versamenti d'imposta non debbano essere eseguiti quando l'importo complessivo annuo risulti inferiore o uguale ad euro 12,00;

ribadito che il contrasto dell'evasione costituisce una priorità dell'Amministrazione comunale e che, a tale fine, la struttura affidataria garantisce il potenziamento dell'attività di controllo mediante la realizzazione e l'aggiornamento di basi di dati, collegamenti con i sistemi informativi e l'integrazione delle banche-dati rilevanti e relazioni mirate e sistematiche con le diverse strutture pubbliche che svolgono funzioni analoghe;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 15 dicembre

1997 n. 446, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma precedente, una percentuale non superiore al 10 per cento delle somme derivanti dall'attività di controllo, da determinare a consuntivo con deliberazione della Giunta comunale, è destinata al potenziamento della struttura affidataria del Servizio;

precisato che il contribuente può richiedere al Comune il rimborso, adeguatamente documentato, delle somme versate e non dovute limitatamente ai fabbricati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione e che, in caso di procedimento contenzioso, si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva;

ritenuto comunque di non procedere, per evitare diseconomicità procedurali e finanziarie, al rimborso di importi inferiori a 20 euro;

ribadito che, ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa e che la compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo, da prodursi entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso, indicando nella richiesta stessa l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione, senza che le somme di cui si richiede la compensazione siano produttive di ulteriori interessi;

stabilito che, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che, successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili, sempre che la dichiarazione di inedificabilità consegua da atti amministrativi adottati dal Comune di Trento, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, o da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta;

dato atto che, in tali casi, il rimborso spetta per cinque anni e che il termine è comprensivo dell'anno in cui la variante urbanistica viene adottata con deliberazione dell'organo competente;

precisato che la domanda di rimborso, da attivarsi a istanza di parte, deve avvenire entro il termine di cinque anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta provinciale e che condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta, maggiorata degli interessi legali, è che le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute; non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti; il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni dalla data dell'approvazione da parte della Giunta provinciale dello strumento urbanistico o di sue varianti;

preso atto che rientra nelle attribuzioni del Sindaco la designazione del funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'applicazione dell'imposta;

dato atto che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili o non espressamente abrogate, le previgenti disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili, che restano comunque in vigore per l'imposizione relativa agli anni pregressi fino al 2011;

rilevato che le disposizioni adottate con il presente provvedimento esplicano i propri effetti dal 1 gennaio 2012 e fino ad esplicita modifica di legge ovvero fino a variazione o revoca da parte del Consiglio comunale;

esaminato lo schema di Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, redatto dal Servizio Tributi d'intesa con l'Area risorse umane, finanziarie e strumentali, composto di n. 11 articoli, e ritenuto che lo stesso sia congruo per l'ordinamento del tributo con le intenzioni sopra esplicitate e motivate;

attesa l'esigenza di provvedere alla definizione delle aliquote sulle quali configurare l'imposta dovuta, sia alla luce dell'esigenza di salvaguardare gli equilibri di bilancio, sia sulla base degli orientamenti maturati, alla ricerca di un non facile equilibrio, in sede di Consiglio delle autonomie locali e nella relazione con la Provincia autonoma di Trento;

sottolineato che nella definizione delle aliquote rilevano in particolare:

- le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 13 del citato decreto 201/2011, il quale prevede espressamente che sia riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base dello 0.76%;
- le disposizioni di cui al comma 17 del citato art. 13, le quali stabiliscono che "le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio", precisando che il rinvio al maggior gettito si

riferisce all'I.C.I. effettivamente introitata nel corso del 2011 e che il termine "stimato" si riferisce al fatto che, in sede di prima applicazione, non sussiste un gettito I.M.U.P. pregresso o consolidato cui fare riferimento e, dunque, può essere considerato sinonimo di "eventuale" o "presunto";

richiamato il Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012 tra la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle autonomie locali, il quale espressamente richiama l'obbligo di legge, ex art. 13, comma 17 del decreto citato, della riserva allo Stato a mezzo compensazione sui saldi provinciali del maggior gettito I.M.U.P. 2012 rispetto al gettito I.C.I. 2011, "al fine di poter disporre di un importo da applicare ai trasferimenti della finanza locale 2012, allo scopo di procedere alle manovre di riduzione del trasferimento stesso (in specie a valere sul fondo perequativo)", così da consentire che a tutti i Comuni sia garantita l'invarianza delle risorse derivanti dal gettito I.M.U.P. 2012 e dal fondo perequativo 2012 rispetto a quelle derivanti dal gettito I.C.I. 2011 e dal fondo perequativo 2011 al netto delle risorse già calcolate in sede di Protocollo d'intesa 2012 e delle ulteriori decurtazioni richieste per il concorso al risanamento della finanza pubblica;

ritenuto che, per tali ragioni, anche alla luce degli scenari previsionali elaborati dalla Provincia autonoma di Trento, sia opportuno, in sede di prima applicazione, mantenere le aliquote standard fissate dalla legge e, in dettaglio, lo 0.2% per i fabbricati strumentali all'attività agricola, lo 0.4% per le abitazioni principali e per una pertinenza, incrementandola allo 0.783% per i restanti immobili e per i terreni fabbricabili e fissando all'1.06% l'aliquota per i fabbricati in categoria catastale A, esclusa la categoria A10, sfitti da più di due anni (categoria nella quale, per inciso, non rientrano le abitazioni a disposizione, per la cui definizione si rinvia alla deliberazione consiliare 05.12.2007 n. 149), allo scopo di incentivare la loro immissione sul mercato delle locazioni;

preso atto che la proposta in esame è stata trasmessa alle Circoscrizioni in data 31 gennaio 2012 ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera a) del vigente Regolamento del decentramento;

dato atto che la proposta in esame è stata altresì presentata e discussa dalla Commissione consiliare per il bilancio nella seduta di data 6 febbraio 2012;

constatato che, in base al comma 10 del citato art. 13 del Decreto 201/2011, dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione e che, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è aumentata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare, fermo restando il limite massimo di legge di euro 400 al netto della detrazione di base;

precisato che il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Trento dalla applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente provvedimento ed al Regolamento accluso garantisce le entrate previste in conto I.M.U.P. – l'Imposta Municipale Propria inserite nel progetto di bilancio 2012 e triennale 2012-2014 in corso di formazione;

visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 28.10.2008 n. 98;
- il Regolamento di contabilità, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;
- il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 27.10.1998 n. 152 e 10.11.2009 n. 147;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2010 n. 232, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e triennale 2011-2013 e successive variazioni;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 26, comma 3, lettera i) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

visti gli emendamenti sostitutivo ed aggiuntivo presentati dal Consigliere Giuliano ed altri al punto 3. del dispositivo della proposta di deliberazione approvati come risulta da verbale in atti;

visto altresì l'emendamento aggiuntivo presentato dal consigliere Trainotti ed altri del punto 8. quale dispositivo della proposta di deliberazione, approvato come risulta da verbale in atti;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, accluso alla presente sub Allegato 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di fissare le aliquote per il calcolo dell'imposta dovuta nella misura dello 0.2% per i fabbricati strumentali all'attività agricola, dello 0.4% per le abitazioni principali e per una pertinenza, dello 0.783% per i restanti immobili e per le aree fabbricabili, dell'1.06% per i fabbricati in categoria catastale A, esclusi la categoria A10 e gli alloggi a disposizione, sfitti da più di due anni;
3. di fissare in euro 200, in base al comma 10 dell'art. 13 del Decreto 201/2011, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo dell'imposta, rapportati al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione, dando atto che, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è aumentata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare e per il periodo dell'anno nel quale permane tale condizione, fermo restando l'importo massimo di legge di euro 400 al netto della detrazione di base. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. 504/1992 (soggetto passivo non assegnatario di casa coniugale a seguito di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non titolare di un altro immobile nello stesso Comune);
4. di esercitare, come previsto dall'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, la facoltà di cui all'art. 13, comma 10, del Decreto 201/2011, da applicarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996 n. 662;
5. di dare atto che il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Trento dalla applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente provvedimento ed al Regolamento accluso garantisce le entrate previste in conto I.M.U.P. – l'Imposta Municipale Propria inserite nel progetto di bilancio 2012 e triennale 2012-2014 in corso di formazione;
6. di dare atto che il presente Regolamento esplica i propri effetti a decorrere dal 1 gennaio 2012;
7. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997;
8. di dare atto che entro il 30 novembre 2012 la Giunta comunale provvederà a verificare gli effettivi introiti derivanti dall'I.M.U.P., al fine di valutare la possibilità di diminuire le aliquote per il 2013.

Allegati: Allegati parte integrante:
- Allegato n. 1.

IL SEGRETARIO
f.to Ambrosi

IL PRESIDENTE
f.to Pegoretti

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.LGS. 14 MARZO 2011 N. 23 E DECRETO 6 DICEMBRE 2011 N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 214. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL TRIBUTO E APPROVAZIONE ALIQUOTE.

Votazione palese

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 32

Favorevoli: n. 30 i Consiglieri Aliberti, Andreatta, Armellini, Bertuol, Bornancin, Bungaro, Calza, Carlin, Coppola, De Stefano, Di Camillo, Frachetti, Franceschini, Franzoia, Giugni, Micheli, Patton, Pedrini, Pedrotti A., Pedrotti C., Pegoretti, Pisoni, Purin, Robol, Salizzoni, Salvati, Santini, Scaffi, Serra, Zanlucchi

Contrari: n. 2 i Consiglieri Maestranzi, Porta

Astenuti: n. 0

Trento, addì 15.02.2012

il Segretario generale
Dott.ssa Ambrosi Cecilia
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di deliberazione Consiglio comunale
N. 2012/46

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: D.LGS. 14 MARZO 2011 N. 23 E DECRETO 6 DICEMBRE 2011 N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 214. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL TRIBUTO E APPROVAZIONE ALIQUOTE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 07/02/2012

Il Dirigente
Dott. Giorgio Antoniacomi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di deliberazione Consiglio comunale

N. 2012/46

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: D.LGS. 14 MARZO 2011 N. 23 E DECRETO 6 DICEMBRE 2011 N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 214. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL TRIBUTO E APPROVAZIONE ALIQUOTE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 17, comma 27, della L.R. 23.10.1998 n. 10, dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 12 del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Trento, addì 07/02/2012

Servizio Ragioneria
Il Dirigente
Dott.ssa Cristina Degasperì
(firmato elettronicamente)